

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3092

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDO, CECCONI, FIORAMONTI, FUSACCHIA**

Modifica degli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale, concernenti i delitti di incendio e di incendio boschivo, nonché disposizioni sull'impiego dei mezzi militari di sorveglianza per l'identificazione degli autori del reato e la vigilanza sul territorio

*Presentata il 6 maggio 2021*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende fornire un efficace strumento a supporto dei piani di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi: è ormai tristemente noto, infatti, come puntualmente ogni anno, nel corso della stagione estiva, gli incendi devastino intere aree verdi del nostro Paese, rivelandosi nella maggior parte dei casi di matrice dolosa.

Preso atto delle specifiche competenze dello Stato nell'attività di prevenzione e di repressione del fenomeno, si vuole prevedere a carico di coloro che sono stati condannati per reati legati agli incendi l'applicazione di una sanzione pecuniaria da calcolare in modo proporzionale al numero degli ettari di vegetazione bruciati per mano del piromane.

Con l'articolo 1 si sostituisce l'articolo 423 del codice penale, che prevede la pena della reclusione da tre a sette anni per chi cagiona un incendio. A questa pena si vuole aggiungere, a carico del responsabile, l'obbligo del pagamento di una multa da euro 20.000 a euro 100.000 per ogni ettaro di terreno incendiato e, al fine di rendere effettiva l'applicazione di questa sanzione, si prevede la possibilità per il giudice, in sede penale, di disporre il sequestro per equivalente e la confisca dei beni del reo.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 423-*bis* del medesimo codice penale, prevedendo, oltre alla pena della reclusione, una multa compresa tra euro 25.000 ed euro 125.000.

L'articolo 3, infine, prevede la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra lo Stato e le regioni volto alla realizzazione di un

costante monitoraggio del territorio da svolgere mediante l'impiego della più avanzata tecnologia militare al fine di identificare i responsabili degli incendi. Tale attività – da effettuare principalmente con l'ausilio di droni e di satelliti – appare oggi essenziale per la repressione di un fenomeno che solo

in casi sporadici viene contrastato nel corso di un giudizio con l'intervento di testimoni diretti e per il quale sempre meno si riesce a effettuare arresti in flagranza di reato. Da ultimo, si stabiliscono dei limiti nell'utilizzo delle informazioni acquisite tramite l'impiego della suddetta tecnologia.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 423 del codice penale)*

1. L'articolo 423 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 423. – *(Incendio)* – Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa da euro 20.000 a euro 100.000 per ogni ettaro di terreno incendiato.

Il giudice, a garanzia del pagamento della multa di cui al primo comma, su richiesta del pubblico ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni del responsabile, nel massimo della multa applicabile.

A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al primo comma, il giudice dispone la confisca dei beni per il valore equivalente.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ».

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 423-bis del codice penale)*

1. L'articolo 423-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 423-bis. – *(Incendio boschivo)* – Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

In caso di condanna, il responsabile è obbligato anche al pagamento di una multa

da euro 25.000 a euro 125.000 per ogni ettaro di terreno incendiato.

Il giudice, a garanzia del pagamento della multa di cui al terzo comma, su richiesta del pubblico ministero o di una persona danneggiata, può disporre il sequestro per equivalente dei beni del responsabile, nel massimo della multa applicabile.

A seguito della condanna definitiva, nel caso di mancato pagamento della multa di cui al terzo comma, il giudice dispone la confisca dei beni per il valore equivalente.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente ».

### Art. 3.

#### *(Impiego dei mezzi militari di sorveglianza)*

1. Il Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero della giustizia, promuove la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa con le regioni volti alla realizzazione della sorveglianza delle zone minacciate dal rischio dei reati di incendio e di incendio boschivo di cui agli articoli 423 e 423-*bis* del codice penale mediante l'impiego di velivoli militari a pilotaggio remoto, di sistemi satellitari e di altre idonee tecnologie militari, ai fini della prevenzione dei predetti reati e dell'individuazione dei responsabili. Nei protocolli d'intesa di cui al primo periodo è specificato il periodo durante il quale è realizzata l'attività di sorveglianza.

2. Al di fuori delle finalità e del periodo stabilito dal protocollo di cui al comma 1, le informazioni acquisite ai sensi del medesimo comma non sono ammesse come prova, salvo che il fatto rientri in uno dei reati previsti dal capo I del titolo XII del libro secondo del codice penale.

